



Comune di ADRIA

BILANCIO CONSOLIDATO 2 0 1 6

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA

(art. 11-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 118/2011)

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA

La presente relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, costituisce allegato al bilancio consolidato per l'esercizio 2016 del Comune di ADRIA ed è redatta nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 2, lettera a) e delle altre disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il bilancio consolidato degli enti locali

Il Bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di ADRIA è un documento consuntivo che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e società controllate e partecipate.

I riferimenti normativi per la predisposizione del bilancio consolidato risultano i seguenti:

- articoli 11 bis – 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011;
- allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 - principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, che prevede anche il rinvio ai principi contabili generali e civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC),

Finalità del BILANCIO CONSOLIDATO:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali che detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Non essendo il Comune di ADRIA, ente sperimentatore del nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la redazione del bilancio consolidato è prevista a partire dall'anno 2017, con riferimento all'esercizio 2016, come espressamente disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30.06.2015, con la quale ne è stata rinviata l'adozione al presente esercizio, come previsto dalla normativa vigente.

La predisposizione del bilancio consolidato è stata preceduta dalla fase di individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli enti da considerare ai fini del consolidamento, secondo le indicazioni fornite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011)

Il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (secondo lo schema allegato 11 al D.Lgs. 118/2011), al quale è allegato la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa.

Al bilancio consolidato è accompagnata la relazione dell'organo di revisione, rilasciata ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera d - bis.

Il Comune di ADRIA, in qualità di ente capogruppo, ha predisposto il bilancio consolidato per l'esercizio 2016, coordinandone l'attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e il Perimetro di consolidamento.

Secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter procedere alla predisposizione del bilancio Consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica .

Al riguardo l'amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. enti, le aziende e le società incluse nell'area di consolidamento

Secondo quanto previsto dal principio contabile (Allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011 s.m.i) costituiscono componenti del GAP:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con

riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Non rileva ai fini del Gruppo amministrazione pubblica la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società, per cui occorre esaminare i documenti che regolano la vita del soggetto e i suoi rapporti con l'amministrazione pubblica (statuti, regolamenti, contratti, ecc...) e verificare il grado di controllo.

In data 21.12.2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 273 è stato individuato il **Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Adria** nei seguenti enti:

- Consorzio di Sviluppo del Polesine (quota di partecipazione 4,43%)
- Consiglio di Bacino Ato Polesine (quota di partecipazione 7,74%)
- Consorzio RSU in liquidazione (quota di partecipazione 8,64%)
- Consorzio A.I.A. in liquidazione (quota di partecipazione 50%)
- As2 Srl (quota di partecipazione 2,23%)
- Polesine Acque Spa (quota di partecipazione 1,28%)
- Fondazione "Maestro Ferrante e Rosita Mecenati" (nessuna partecipazione)

Di tali Enti, a sua volta è stata compiuta un'attenta analisi sulla scorta dei dati di bilancio 2015 al fini di individuare il perimetro di consolidamento, precisando che possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento¹ per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici (si intende il valore della produzione per gli organismi e i proventi della gestione per il Comune).

¹ A partire dall'esercizio 2018 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Gli enti e Società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

Nella deliberazione di G.C. n. 273/2016 è stato determinato il perimetro di consolidamento nei seguenti enti:

- Consorzio di Sviluppo del Polesine
- Consorzio RSU
- Consorzio A.I.A. in liquidazione
- As2 Srl
- Polesine Acque Spa

A sua volta, tali enti sono stati rivalutati sulla scorta delle risultanze di bilancio 2016, da cui è emerso, pertanto, un aggiornamento del perimetro di consolidamento da considerare ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2016. I nuovi organismi da considerare risultano pertanto i seguenti:

- Consorzio di Sviluppo del Polesine
- As2 Srl
- Consiglio di Bacino Polesine

Per quanto attiene agli altri organismi precedentemente inseriti si precisa quanto segue:

- Il Consorzio AIA (in liquidazione) e il Consorzio RSU non hanno redatto il bilancio consuntivo 2016 e non sono nemmeno in possesso dei dati di preconsuntivo (come richiesto dal principio contabile); risulta quindi l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento degli stessi;

- La società Polesine Acque Spa era stata in precedenza inserita ma si deve escludere, alla luce di quanto previsto dall'art. 11 quater c. 4 del D.Lgs. 118/2011 che dispone quanto segue: "4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati"; Pertanto, non rientra tra gli enti da consolidare con riferimento al 2016 vista l'emissione da parte della stessa, entro il 31.12.2015, di uno strumento finanziario denominato "hydrabond" regolarmente quotato.

Le fasi preliminari al consolidamento

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le necessarie direttive in relazione alle modalità e tempi di trasmissione di bilanci d'esercizio, le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato.

Con nota del 25.07.2017 prot. n. 23161 il Comune di Adria ha chiesto agli enti da consolidare le informazioni necessarie.

Nel rispetto delle istruzioni ricevute i componenti del perimetro di consolidamento hanno trasmesso la documentazione necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nessun rilievo viene riferito alla data di riferimento del bilancio consolidato.

.....

Si riporta di seguito la nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2016.

NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31/12/2016

Il bilancio consolidato per l'esercizio 2016 del Comune di ADRIA è il primo bilancio consolidato redatto secondo le indicazioni previste dal D.Lgs. 118/2011, in particolare dell'allegato 4/4 del decreto "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato". Gli Enti oggetto di consolidamento nel presente bilancio, come specificato nella relazione risultano:

- As2 Srl (società partecipata dal Comune al 2,23%) - società in house – AS2 Srl è una società pubblica che supporta l'innovazione nella Pubblica Amministrazione Locale con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). Produce servizi e beni strumentali alle finalità istituzionali dell'ente.
- Consiglio di Bacino ATO Polesine (ente strumentale partecipato con partecipazione 7,74%) - ente di governo per la gestione del servizio idrico integrato
- Consorzio per lo sviluppo del Polesine (ente strumentale partecipato con partecipazione pari al 4,43) – azienda speciale pubblica, organismo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico e sociale del Polesine.

Criteri di valutazione delle voci di bilancio

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e del Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.

Come di seguito specificato si è verificata una sostanziale omogeneità tra le aziende nell'utilizzo dei criteri di valutazione, mentre si sono manifestate differenze con i criteri adottati dal Comune capogruppo. Il Principio contabile applicato per il Bilancio Consolidato, al punto 4.2 prevede che la difformità nei criteri è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della

voce in questione, quindi idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Cod. civ., che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Nello stato patrimoniale redatto dal comune capogruppo nel rispetto delle norme del D.Lgs. 118/2011 le immobilizzazioni immateriali sono pari a da € 706.313,19.

Ai beni immateriali (altre immobilizzazioni) si applica l'aliquota di ammortamento del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

Per quanto riguarda le società partecipate, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei costi accessori e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte nello Stato Patrimoniale al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione e al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati dalla legge.

In particolare nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati sulla base dei seguenti coefficienti:

Beni demaniali:

- Strade, ponti e altri beni demaniali 2%

Beni mobili:

- Terreni 0%
- Fabbricati 3%

- Impianti e macchinari 15%
- Attrezzature industriali e commerciali 15% - 20%
- Mezzi di trasporto 20%
- Macchinari per ufficio 15%- 20%
- Mobili e arredi per ufficio 15%
- Altri beni materiali 15%

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

Per quanto riguarda le società controllate e partecipate, le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, maggiorato dei costi accessori, e rettificato dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Percentuali di ammortamento applicate dalla partecipata AS2 S.R.L.:

- impianti e macchinari: dissuasori e impianti di videosorveglianza 25%, impianti di sicurezza e infrastrutture di rete 20%, impianti di condizionamento e altri impianti per Sala Macchine (CED) 15%
- attrezzature: 10%
- altri beni: autovetture 25%, automezzi 20%, macchine elettroniche 20%, mobili 12%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata, se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Pur essendo state, in alcuni casi, utilizzate aliquote diverse da quelle previste dal principio contabile 4/3 del D.Lgs. 118/2011 si ritiene utile confermare nel bilancio consolidato i valori riportati dalla società, allo scopo di mantenere la tipicità del settore e garantire la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Nessuna delle società partecipate e enti strumentali partecipati, incluse nell'area di consolidamento, presenta al 31/12/2016 operazioni di leasing finanziario.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio.

Per le partecipate non ricomprese nel perimetro di consolidamento, è stato mantenuto il criterio di valutazione utilizzato in sede di redazione dello stato patrimoniale del Comune al 31 dicembre 2016 (criterio del costo di acquisizione o del patrimonio netto dell'esercizio 2015).

Il valore dei crediti concessi dall'ente è determinato dallo stock di crediti concessi. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.

RIMANENZE

Sono presenti rimanenze nell'attivo circolante dello stato patrimoniale attivo consolidato per € 210,74, derivanti dal Bilancio della Società As2 e rapportate in base alla quota di partecipazione (2,23% dell'importo di rimanenze pari a € 9.450,00).

CREDITI

Nello Stato Patrimoniale del Comune capogruppo i crediti sono esposti al valore nominale. Il Fondo svalutazione crediti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Nei bilancio del Comune capogruppo, al 31.12.2016, non risultano iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

RATEI E RISCONTI

Comune capogruppo: Ratei e risconti attivi sono quote di costo liquidate nell'esercizio 2016 ma di competenza dell'esercizio successivo, si tratta per lo più di affitti passivi e assicurazioni. I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di rendiconto, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza dell'esercizio.

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

FONDI PER RISCHI E ONERI

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

DEBITI

In tutti i bilanci oggetto di consolidamento i debiti di funzionamento sono esposti al loro valore nominale. I debiti da finanziamento dell'ente corrispondono alle quote ancora da rimborsare.

CONTO ECONOMICO

RICAVI

I ricavi delle vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

SPESE DI PERSONALE

Nel bilancio consolidato le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale sono distinte per ogni componente del Gruppo come di seguito indicato:

Spese di personale	Importo
Comune di ADRIA	4.496.261,73
AS2 Srl (quota percentuale 2,23%)	31.840,65
Spesa personale AS2 totale € 1.427.832,00	

Consiglio di Bacino Polesine ATO (quota percentuale 7,74%) Spesa personale ATO totale € 86.585,97	6.701,75
Consorzio di Sviluppo del Polesine (quota percentuale 4,43%) Spesa personale Consvipo totale € 407.327,00	18.044,59
Totale	4.552.848,72

ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi, all'interno degli oneri finanziari, ammontano a € 720.517,69.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

Principi e metodi di consolidamento

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo. La

corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite;

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce:

- con il metodo proporzionale, che considera un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (AS2) e degli enti strumentali partecipati (Consiglio di Bacino).

Il metodo proporzionale prevede l'aggregazione, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico della partecipata nei conti della partecipante. Mediante tale metodo si evidenzia, quindi, solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo, e non il suo valore globale.

Rispetto ai principi del bilancio consolidato, il principio contabile applicato allegato al D.Lgs. 118/2011 non richiama il metodo del patrimonio netto poiché tale metodo è già previsto come criterio di rilevazione delle partecipate in contabilità economico-patrimoniale.

Nella redazione del bilancio consolidato del Comune di ADRIA si è proceduto a consolidare la società partecipata AS2 S.R.L. e gli enti strumentali partecipati Consvipo e Consiglio di Bacino Polesine utilizzando il metodo proporzionale,

Tutti i valori di seguito elencati sono stati quindi inseriti tenuto conto della quota di partecipazione che il Comune detiene in ognuna di esse.

Elisioni delle operazioni infragruppo

Sono state eliminate le partecipazioni nelle società ed enti inclusi nell'Area di consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto. Più precisamente è stata elisa per ogni componente di patrimonio netto (fondo di dotazione, riserve ed utile di esercizio) la quota corrispondente alla percentuale di partecipazione nella Società/Ente.

Dopo aver calcolato la quota delle singole voci in proporzione alla quota di partecipazione posseduta dal Comune (consolidamento secondo il metodo proporzionale) sono state eliminate le operazioni infragruppo. In particolare si è proceduto a:

- eliminare i ricavi delle prestazioni di servizi effettuate dal comune a favore delle società partecipate;
- eliminare i ricavi delle prestazioni di servizi effettuate a favore del comune da parte delle società partecipate;
- eliminare i costi delle prestazioni di servizi effettuate a favore delle società;
- eliminare dai debiti e dai crediti delle medesime operazioni;
- modificare la voce "risultato economico d'esercizio" in base alle nuove risultanze del conto economico consolidato;
- eliminare il valore contabile delle quote di partecipazione, del Comune nelle società/enti rientranti nel perimetro di consolidamento, inserite tra le immobilizzazioni finanziarie del bilancio della capogruppo;
- eliminare la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- inserire la voce "riserva da consolidamento" a pareggio dello stato patrimoniale.

Si precisa che in caso di operazioni oggetto di un differente trattamento fiscale, l'imposta – ai sensi di quanto prevede il principio contabile - non è oggetto di elisione. Pertanto l'IVA pagata dal Comune relativamente ad operazioni di natura istituzionale ai componenti del Gruppo per i quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Si riportano di seguito le elisioni economiche:

- Eliminazione del rapporto infragruppo tra Consvipo e As2 Srl per ricavi da utili As2 per € 25.139,90
- Eliminazione di € 12.294,71 relativi a trasferimenti da parte di ATO Polesine al Comune per agevolazioni idriche agli utenti (proventi da trasferimenti) e conseguente eliminazione nei componenti negativi della gestione (trasferimenti correnti);
- Eliminazione di € 6.072,00 per trasferimenti da parte del Comune ad ATO Polesine a titolo di contributo per spese di funzionamento (proventi da trasferimenti correnti) e conseguente eliminazione nei componenti negativi della gestione (trasferimenti correnti);
- Eliminazione di € 47.923,56 per trasferimenti da parte del Comune a Consvipo a titolo di contributo per spese di funzionamento e altro (proventi da trasferimenti correnti) e conseguente eliminazione nei componenti negativi della gestione (trasferimenti correnti);

Si riportano, inoltre, le seguenti eliminazioni e rettifiche del conto economico che hanno causato un aumento dell'Utile di consolidamento di € 486.461,46:

- Eliminazione di € 424.092,83 per ricavi da fatture emesse dalla Società AS2 srl che si contrappongono ad € 508.452,52, rilevando una differenza di € 84.359,69 per IVA da fatture emesse, dovuta al diverso trattamento fiscale dato che per il Comune l'IVA è indetraibile per questo servizio mentre per AS2 è detraibile.
- Rilevazione di un costo di € 41.527,77 per indetraibilità IVA dato dalla differenza debiti e crediti Comune - AS2 rilevati nello stato patrimoniale;
- Rilevazione di un onere di € 5.928,96 per Svalutazioni di Immobilizzazioni Finanziarie - Partecipazioni in imprese partecipate - in quanto tale posta, nell'attivo dello stato patrimoniale del Comune di Adria, predisposto in sede di consuntivo 2016, era stata calcolata sulle risultanze dei patrimoni netti dell'esercizio 2015 non avendo ancora a disposizione i rendiconti degli organismi partecipati del 2016;
- Sono stati eliminati i ricavi da utili da distribuire dalla Società As2 Srl per € 25.725,00 di Consvipo ed € 4.550,00 a favore del Comune.

Si riportano di seguito le elisioni patrimoniali:

- Eliminazione del rapporto tra Comune ed As2 Srl per debiti/crediti da utili da distribuire di As2 per € 4.550,00;
- Eliminazione del rapporto infragruppo tra Consvipo e As2 Srl per debiti/crediti da utili da distribuire di As2 per € 25.725,00;

- Eliminazione di € 24.883,22 per debiti/crediti relativi a trasferimenti da parte del Comune a Consvipo a titolo di contributo per spese di funzionamento e altro ;
- Eliminazione del rapporto debiti/crediti infragruppo tra le consolidate Consorzio Sviluppo del Polesine ed AS2 Srl per crediti per servizi di € 8.400,00;
- Eliminazione del rapporto debiti/crediti tra il Comune di Adria per € 186.357,54 ed As2 Srl per € 144.829,77, la differenza dell'importo di € 41.527,77 confluita nel conto economico a titolo di costo (iva);
- Eliminazione nell'attivo patrimoniale del valore delle partecipazioni detenute dal Comune di ADRIA nelle società consolidate per un importo pari a Euro 265.081,46 della voce dello Stato Patrimoniale "Immobilizzazioni Finanziari – Imprese partecipate" e corrispondentemente eliminazione del valore del capitale sociale e delle riserve del patrimonio netto delle società per € 259.152,50 comportando un onere per svalutazioni del conto economico di € 5.928,96.

Compensi spettanti agli amministratori e all'organo di revisione della capogruppo

Nel corso dell'esercizio 2016 i componenti della Giunta Comunale (Sindaco, Vicesindaco e assessori) della capogruppo hanno percepito complessivamente € 105.968,81 (al lordo delle ritenute di legge).

L'organo di revisione economico-finanziaria della medesima capogruppo ha percepito nell'anno 2016 complessivamente € 15.802,53.

L'organo di revisione del Comune di Adria non ricopre la carica di membro del Collegio sindacale nelle società o enti compresi nel bilancio consolidato.

Lo stato patrimoniale consolidato

La sezione dell'attivo si compone di quattro macro classi, mentre nella sezione del passivo si trova una distinzione tra il capitale proprio e quello di terzi.

Si riporta di seguito l'attivo e il passivo consolidato per l'esercizio 2016.

Voci di bilancio	<i>Stato patrimoniale Attivo consolidato 2016</i>
------------------	--

Immobilizzazioni	61.036.128,22
Attivo circolante	9.287.273,86
Ratei e risconti attivi	2.976,46
<u>Totale ATTIVO</u>	<u>70.326.378,54</u>
	Stato patrimoniale Passivo consolidato 2016
Patrimonio Netto	38.470.033,58
Fondo per rischi ed oneri	269.125,94
Trattamento di fine rapporto	0
Debiti	20.609.713,07
Ratei e Risconti passivi	10.977.505,95
<u>Totale PASSIVO</u>	<u>70.326.378,54</u>

Il conto economico consolidato

Il conto economico consolidato è costituito da cinque macro classi, con struttura scalare che permette di calcolare due risultati intermedi “differenza tra componenti positivi e negativi” e “risultato prima delle imposte” prima di chiudere con la determinazione del risultato di esercizio complessivamente conseguito dal gruppo pubblico locale nell’anno 2016.

Si riporta di seguito il risultato economico del consolidato:

Voci di bilancio	Conto Economico Consolidato 2016
Componenti positivi della gestione	17.238.234,49
Componenti negativi della gestione	16.539.254,58
Risultato della gestione operativa (differenza tra componenti positivi e negativi della gestione)	698.979,91
Totale Proventi ed oneri finanziari	-709.962,61
Totale Rettifiche di valore delle attività finanziarie	52.293,55
Totale Proventi ed oneri straordinari	771.636,05
Risultato d’esercizio prima delle imposte	812.946,90
Imposte	295.644,51

<u>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</u>	<u>517.302,39</u>
--	--------------------------

RISULTATO ECONOMICO CONSOLIDATO

Il risultato economico consolidato 2016, a seguito delle operazioni di consolidamento, è positivo ed ammonta ad € 517.302,39.

Il presente documento relazione sulla gestione, che comprende la nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio consolidato e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.

Servizio Finanziario
del COMUNE DI ADRIA

Adria, lì 25 settembre 2017